

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2559/2000 del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune** 1
- Regolamento (CE) n. 2560/2000 della Commissione del 21 novembre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3
- Regolamento (CE) n. 2561/2000 della Commissione, del 21 novembre 2000, che stabilisce disposizioni particolari per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato di carni di vacca 5
- Regolamento (CE) n. 2562/2000 della Commissione, del 21 novembre 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 7

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2000/726/CE:

- ★ **Decisione n. 5/2000 del Consiglio di associazione UE-Lettonia, del 7 novembre 2000, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica di Lettonia al programma di azione comunitario «Gioventù»** 9

Commissione

2000/727/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 21 giugno 2000, concernente l'aiuto di Stato posto in essere dalla Francia in favore dell'impresa Manufacture Corrézienne de Vêtements (MCV) e il progetto di aiuto in favore della società destinata a succederle ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 1729]** 13

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

2000/728/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 3279] 18

2000/729/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 novembre 2000, concernente un contratto tipo relativo alle condizioni di uso del marchio comunitario di qualità ecologica** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 3278] 20

2000/730/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 novembre 2000, che istituisce il Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica e ne stabilisce il regolamento interno** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 3280] 24

2000/731/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 novembre 2000, che stabilisce il regolamento interno del Forum consultivo previsto dal sistema comunitario riesaminato di assegnazione di un marchio di qualità ecologica** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 3281] 31

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2559/2000 DEL CONSIGLIO
del 16 novembre 2000
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾ ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata «nomenclatura combinata», e fissato le aliquote dei dazi convenzionali della tariffa doganale comune.
- (2) Con la decisione 97/359/CE, del 24 marzo 1997, relativa all'abolizione dei dazi doganali sui prodotti delle tecnologie dell'informazione ⁽²⁾, il Consiglio ha approvato, per conto della Comunità, l'accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione, noto come «accordo sulle tecnologie dell'informazione» (ITA) unitamente a una comunicazione sulla sua attuazione.
- (3) In base all'accordo, i partecipanti si riuniscono per discutere di eventuali divergenze nella classificazione dei prodotti delle tecnologie dell'informazione, a iniziare dai prodotti specificati nell'appendice B del suo allegato. In seguito a ciò, sono necessarie alcune modifiche al tarif-

fario doganale della Comunità contenuto nel regolamento (CEE) n. 2658/87. Quando sono accettati dai partecipanti a tale accordo, tali modifiche debbono essere attuate il più rapidamente possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'allegato I, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 2658/87 il codice NC 8528 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Le modifiche delle sottovoci della nomenclatura combinata previste dal presente regolamento si applicano in qualità di sottovoci Taric fino al loro inserimento nella nomenclatura combinata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. SCHWARTZENBERG

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1264/2000 della Commissione (GU L 144 del 17.6.2000, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 155 del 12.6.1997, pag. 1.

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Unità supplementare
1	2	3	4
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e video-proiettori) – Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:		
8528 12	-- a colori		
da 8528 12 10 a 8528 12 81	<i>(immutato)</i>		
8528 12 89	----- altri ----- senza schermo: ----- Videotuner:	14	p/st
8528 12 90	----- Assiemaggi elettronici destinati ad essere inseriti in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	Esenzione	p/st
8528 12 91 ⁽⁴⁾	----- Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattiva di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi («set-top boxes con funzione di comunicazione») ----- altri:	Esenzione	p/st
8528 12 94 ⁽⁵⁾	----- numerici, compresi misti numerici/analogici	14	p/st
da 8528 12 95 a 8528 12 98	<i>(immutato)</i>		

⁽⁴⁾ Codice Taric: 8528 12 93 10.⁽⁵⁾ Codice Taric: 8528 12 93 90.

REGOLAMENTO (CE) N. 2560/2000 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 novembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	108,8
	204	106,4
	999	107,6
0709 90 70	052	85,7
	999	85,7
0805 20 10	204	75,4
	999	75,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	63,9
	999	63,9
	0805 30 10	69,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	528	28,7
	600	77,4
	999	58,7
	039	82,1
	388	41,1
	400	64,4
	404	83,0
0808 20 50	999	67,7
	052	80,3
	064	54,1
	388	78,5
	400	101,6
	999	78,6

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2561/2000 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2000**

che stabilisce disposizioni particolari per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato di carni di vacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 48, paragrafo 2,

1. Dal 27 novembre 2000 al 2 febbraio 2001 compreso, possono essere presentate domande di aiuto all'ammasso privato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 907/2000 e del presente regolamento.

considerando quanto segue:

2. Sono ammesse a beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato unicamente mezzene fresche o refrigerate di bovini femmine della categoria D di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1208/81 della Commissione ⁽²⁾, ottenute nel pieno rispetto delle vigenti norme veterinarie.

(1) Le informazioni sul rischio di trasmissibilità all'uomo dell'encefalopatia spongiforme bovina hanno destato grave preoccupazione dei consumatori. Il mercato comunitario delle carni di vacca ha profondamente risentito della perdita di fiducia dei consumatori con un forte calo dei consumi. Per scongiurare il rischio di perturbazione del mercato sono necessarie misure urgenti di sostegno. È pertanto opportuno concedere l'aiuto all'ammasso privato.

Per la definizione di mezzena si fa riferimento alla descrizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1208/81.

(2) Il regolamento (CE) n. 907/2000 della Commissione ⁽²⁾ reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 per quanto riguarda l'aiuto all'ammasso privato nel settore delle carni bovine. Occorre pertanto prevedere disposizioni che stabiliscano non soltanto l'importo dell'aiuto per un periodo minimo determinato di ammasso, ma anche gli importi da applicare qualora detto periodo sia prorogato o abbreviato. Considerato il carattere urgente della misura, l'importo dell'aiuto è fissato in anticipo. La fissazione di tale importo tiene conto, in particolare, del valore di mercato delle carcasse di vacca e della loro successiva svalutazione in seguito al congelamento.

Qualora le mezzene siano tagliate in quarti, tale azione è effettuata in modo da rendere possibile il necessario controllo dei requisiti di ammissibilità stabiliti al primo comma. Ai fini del conferimento all'ammasso privato, i quarti vengono raggruppati per mezzene quando sono sottoposti al controllo dell'organismo d'intervento.

(3) Al fine di aumentare l'effetto sul mercato delle misure di ammasso privato, il periodo di conferimento all'ammasso deve essere il più breve possibile e il pagamento anticipato dell'aiuto deve poter essere effettuato dopo un periodo minimo di ammasso.

3. Il periodo di ammasso da specificare nel contratto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (CE) n. 907/2000 è di tre mesi, con la possibilità di prorogare detto periodo fino ad un massimo di sei mesi su richiesta dell'operatore contraente.

(4) Per ottenere la massima efficacia dall'ammasso privato si devono stabilire rese al disossamento che tengano conto della categoria degli animali interessati.

4. L'importo dell'aiuto per il periodo di ammasso di tre mesi è di 472 EUR per tonnellata peso carcassa. Qualora il periodo dell'ammasso sia prorogato ai sensi del paragrafo 3, l'importo dell'aiuto è aumentato di un supplemento giornaliero di 0,93 EUR per tonnellata.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

5. L'importo giornaliero di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 907/2000 è fissato a 0,93 EUR per tonnellata.

6. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 907/2000, in caso di disossamento:

— l'aiuto non viene versato se il quantitativo ammassato è pari o inferiore a 60 kg di carne disossata per 100 kg di carne con osso messa in lavorazione,

— l'importo dell'aiuto viene ridotto in proporzione se il quantitativo ammassato è superiore a 60 kg ma inferiore a 68 kg di carne disossata per 100 kg di carne con osso messa in lavorazione,

— l'aiuto non viene né ridotto né aumentato se il quantitativo ammassato è uguale o superiore a 68 kg di carne disossata per 100 kg di carne con osso messa in lavorazione.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 105 del 3.5.2000, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3.

7. In deroga all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 907/2000, il pagamento anticipato può essere versato dopo due mesi di ammasso o non può superare l'importo dell'aiuto corrispondente a tale periodo.

Articolo 2

1. La quantità minima per contratto è di 10 tonnellate.
2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 907/2000, le operazioni di conferimento all'ammasso devono essere espletate entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Articolo 3

Le notifiche degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 907/2000 sono effettuate per telefax ad uno dei seguenti numeri:

- (32 2) 295 36 13,
- (32 2) 296 60 27.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2562/2000 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2000
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1411/2000 della Commis-

sione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2545/2000 ⁽⁶⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 291 del 18.11.2000, pag. 23.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 21 novembre 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	28,09	2,86
1701 11 90 ⁽¹⁾	28,09	7,49
1701 12 10 ⁽¹⁾	28,09	2,72
1701 12 90 ⁽¹⁾	28,09	7,06
1701 91 00 ⁽²⁾	27,99	11,24
1701 99 10 ⁽²⁾	27,99	6,72
1701 99 90 ⁽²⁾	27,99	6,72
1702 90 99 ⁽³⁾	0,28	0,37

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 5/2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-LETONIA

del 7 novembre 2000

recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica di Lettonia al programma di azione comunitario «Gioventù»

(2000/726/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 109,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 109 dell'accordo europeo e relativo allegato XVIII, la Lettonia può partecipare a programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o a altre azioni della Comunità, tra gli altri, nel settore della gioventù.
- (2) Ai sensi dello stesso articolo, il Consiglio di associazione stabilisce le condizioni e le modalità della partecipazione della Lettonia a tali attività.
- (3) A seguito della decisione n. 2/98 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra ⁽²⁾, del 27 ottobre 1998, la Lettonia partecipa dal 1° novembre 1998 al programma Gioventù per l'Europa ed ha espresso il desiderio di partecipare al nuovo programma Gioventù,

DECIDE:

Articolo 1

La Lettonia partecipa al programma d'azione comunitario «Gioventù» (in appresso «programma Gioventù»), conformemente alle condizioni e alle modalità descritte negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per la durata del programma Gioventù, a partire dal 1° gennaio 2000.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2000.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

H. VÉDRINE

⁽¹⁾ GU L 26 del 2.2.1998, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 17.

ALLEGATO I

Condizioni e modalità della partecipazione della Repubblica di Lettonia al programma Gioventù

1. La Lettonia partecipa alle attività del programma Gioventù (in appresso denominato «il programma») nel rispetto — salvo altre disposizioni della presente decisione — degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitario Gioventù ⁽¹⁾.
2. A norma dell'articolo 5 della decisione n. 1031/2000/CE, nonché delle disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo all'agenzia nazionale Gioventù, adottate dalla Commissione, la Lettonia crea la struttura adeguata per la gestione coordinata delle azioni del programma a livello nazionale e adotta le misure necessarie a garantire l'adeguato finanziamento di tale agenzia, che nell'ambito del programma riceverà contributi per le sue attività. La Lettonia adotta tutte le altre misure necessarie per una gestione efficace del programma a livello nazionale.
3. Per partecipare al programma, la Lettonia versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità descritte nell'allegato II.

Al fine di tener conto degli sviluppi del programma o dell'evoluzione della capacità di assorbimento della Lettonia, il Comitato di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di bilancio nell'attuazione dei programmi.

4. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini lettoni aventi diritto, sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.

La Commissione può prendere in considerazione anche esperti lettoni, quando, conformemente alle pertinenti disposizioni della decisione n. 1031/2000/CE nomina esperti indipendenti che forniscano assistenza per la valutazione dei progetti.

5. Al fine di garantire la dimensione comunitaria del programma, per essere ammissibili al sostegno finanziario della Comunità i progetti e le attività devono includere almeno un partner appartenente ad uno degli Stati membri della Comunità.
6. Per le azioni a gestione decentrata, nonché per il sostegno finanziario alle attività dell'agenzia nazionale creata conformemente al precedente punto 2, alla Lettonia saranno assegnati fondi in base alla suddivisione annuale della dotazione finanziaria del programma decisa a livello comunitario e al contributo della Lettonia al programma. Il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali non sarà mai superiore al 50 % del bilancio a favore del programma di lavoro dell'agenzia nazionale.
7. Gli Stati membri della Comunità e la Lettonia si impegneranno al massimo, nell'ambito delle attuali disposizioni, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno di giovani e di altre persone aventi diritto, che viaggiano tra la Lettonia e gli Stati membri della Comunità nel quadro della loro partecipazione ad attività contemplate dalla presente decisione.
8. La Lettonia esenta le attività contemplate dalla presente decisione da imposte indirette e dazi doganali e non applica divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni relative a beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività.
9. Fatte salve le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee nel monitoraggio e nella valutazione del programma, conformemente all'articolo 13 della decisione n. 1031/2000/CE, la partecipazione della Lettonia al programma sarà oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione delle Comunità europee e della Lettonia. La Lettonia presenta alla Commissione apposite relazioni e partecipa ad altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in questo contesto.
10. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, le intese contrattuali concluse con o da organismi lettoni disciplinano i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità lettoni provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

Le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo all'agenzia nazionale Gioventù, adottate dalla Commissione, si applicheranno alle relazioni tra Lettonia, Commissione e agenzia nazionale lettone. Nel caso di irregolarità, negligenze o frodi imputabili all'agenzia nazionale lettone, le autorità lettoni sono responsabili per i fondi non recuperati.

⁽¹⁾ GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1.

11. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 8 della decisione n. 1031/2000/CE il programma Gioventù, i rappresentanti della Lettonia parteciperanno al comitato di programma in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano. Per la discussione degli altri punti e al momento del voto, tale comitato si riunirà senza la presenza di rappresentanti lettoni.
 12. La lingua utilizzata per ogni tipo di contatto con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.
 13. La Comunità e la Lettonia possono interrompere le attività contemplate dalla presente decisione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine ai sensi delle condizioni stabilite nella presente decisione.
-

ALLEGATO II

Contributo finanziario della Repubblica di Lettonia al programma

1. Il contributo finanziario che la Lettonia dovrà versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma nel 2000 sarà di 579 000 EUR.

Nel corso del 2000, il Consiglio di associazione stabilirà l'importo del contributo che la Lettonia dovrà versare per i prossimi anni del programma.

2. La Lettonia verserà il contributo di cui sopra, attingendo in parte al bilancio nazionale lettone e in parte dal programma nazionale Phare per la Lettonia. Tramite una procedura di programmazione separata Phare, i fondi Phare richiesti saranno trasferiti alla Lettonia mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale lettone, rappresenteranno il contributo nazionale della Lettonia, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti a fronte delle annuali richieste di fondi della Commissione.
3. I fondi Phare saranno chiesti secondo il seguente prospetto:
 - 231 600 EUR per il contributo al programma nel 2000,
 - la parte rimanente del contributo della Lettonia proverrà dal bilancio statale lettone.

4. Il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾ si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Lettonia.

Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti lettone nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'allegato I, punto 11, o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione del programma, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.

5. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Lettonia una richiesta di fondi, che corrisponderà al suo contributo al programma.

Il contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

In risposta alla richiesta di fondi, la Lettonia verserà il proprio contributo:

- entro il 1° maggio per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi prima del 1° aprile, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi,
- entro il 1° maggio per la parte finanziata dai fondi Phare, purché gli importi corrispondenti siano stati inviati alla Lettonia entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati inviati alla Lettonia.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte della Lettonia, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

⁽¹⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2779/98 (GU L 347 del 23.12.1998, pag. 3).

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2000

concernente l'aiuto di Stato posto in essere dalla Francia in favore dell'impresa **Manufacture Corrèzienne de Vêtements (MCV)** e il progetto di aiuto in favore della società destinata a succederle

[notificata con il numero C(2000) 1729]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/727/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁾,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a dette disposizioni ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Da un articolo di stampa pubblicato nel quotidiano «Les Échos» del 24 marzo 1998, la Commissione è venuta a conoscenza di aiuti di Stato che sarebbero stati accordati dalla Francia. In base a tale articolo erano stati concessi aiuti all'impresa **Manufacture Corrèzienne de Vêtements** (in appresso «MCV»), che era posta in liquidazione giudiziaria. Inoltre risultava che dovevano essere accordati altri aiuti ad una società di recente creazione («la società»), destinata a rilevare le attività di MCV, dopo la liquidazione di quest'ultima.

(2) Con lettere del 7 aprile 1998 (D/51578) e del 31 luglio 1998 (D/53275), la Commissione ha chiesto alla Francia

chiarimenti in merito al contesto e al contenuto di tali misure.

(3) Con lettera del 25 giugno 1998, registrata il 26 giugno 1998 (A/34909), la Francia ha comunicato alla Commissione informazioni incomplete e la seconda richiesta di informazioni della Commissione è rimasta senza risposta.

(4) Il 21 aprile 1999 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti degli aiuti succitati e ha ingiunto alla Francia di trasmetterle ogni informazione utile al fine di permetterle di valutare la compatibilità delle misure in questione con il trattato.

(5) Tale decisione è stata comunicata alla Francia con lettera del 17 maggio 1999 [SG (99) D/3460]. La Francia ha presentato osservazioni con lettere datate 22 settembre 1999, registrata il 23 settembre 1999 (A/37235), 17 novembre 1999, registrata il 18 novembre 1999 (A/38788) e 2 dicembre 1999, registrata il 3 dicembre 1999 (A/39357).

(6) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentarle osservazioni sull'aiuto in questione.

(7) Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione da parte di terzi interessati.

⁽¹⁾ GU L 83 del 23.3.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 298 del 16.10.1999, pag. 11.

⁽³⁾ Cfr. nota a piè di pagina.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

Le misure

a) Misure relative a MCV

- (8) MCV è situata a Bort-les-Orgues (Corrèze), in una regione che incontra difficoltà economiche e che quindi è stata classificata in zona «PAT» (*) a tasso maggiorato. La Francia sostiene che MCV non è mai riuscita a superare le sue difficoltà finanziarie derivanti dal fatto che ha conservato la fabbricazione di tessuti come attività economica principale. La società non ha mai elaborato una strategia per rispondere in maniera flessibile alla domanda del mercato e per accrescere il suo valore aggiunto, grazie a servizi speciali, tra cui la messa a punto di modelli, il controllo di qualità e la rapidità. Inoltre, le sue attrezzature industriali erano vecchie e concepite per metodi di lavoro superati, il che ne ha ridotto la produttività. Secondo un articolo pubblicato sul quotidiano «Les Échos» del 24 marzo 1998, sono stati erogati aiuti di Stato per 100 milioni di FRF (15 244 902 EUR) al fine di aiutare l'impresa a superare le sue difficoltà finanziarie. Il 18 dicembre 1997, il tribunale competente ha avviato il procedimento conclusosi con la liquidazione giudiziaria di MCV.

b) Misure relative alla «società»

- (9) La società Core Placements SA ha presentato un piano destinato a ripristinare la redditività economico-finanziaria del sito di produzione dell'ex società MCV. Il 13 luglio 1998 il tribunale competente ha accettato l'offerta del sig. Bienaimé, presidente della società Core Placement SA, e operante in nome di quest'ultima, comprendente la ripresa di 110 dipendenti nonché l'acquisto delle scorte e del materiale di gestione dell'impresa per 100 000 FRF.
- (10) Core Placements era una società per azioni con sede a Bort-les-Orgues (Corrèze), il cui capitale sociale ammontava a 1 milione di FRF. Il pacchetto azionario era detenuto al 75 % dai sigg. Bienaimé e Terrassoux e per il resto da altre persone fisiche.
- (11) Core Placements SA intendeva proseguire le attività di MCV nel quadro di una nuova società, in appresso denominata «la società», le cui azioni dovevano essere detenute per il 35 % da Core Placements SA, per il 10 % da un'affiliata degli Établissements Albert SA, per il 10 % da una società di distribuzione di tessuti e per il 45 % da persone fisiche.
- (12) Per realizzare tale progetto, Core Placements SA aveva previsto le seguenti misure fino al 2003:

- Core Placements SA doveva attuare un programma di investimenti per un ammontare totale di 12,8 milioni di FRF comprendenti la costruzione di edifici, acquisti di materiale e attività di ricerca e sviluppo,
- un programma di formazione professionale per i dipendenti di MCV, pari a 42 000 ore di formazione per un investimento di 4,2 milioni di FRF,
- la stipula di un contratto di fornitura con la società Établissements Albert SA, situata in Vandea e era specializzata nella confezione e nella commercializzazione di vestiti per bambini, con marche quali Chevignon Kids, UCLA e Naf Naf, il cui direttore generale era il sig. Bienaimé. Nell'ottobre 1998 la società Albert si è impegnata a commissionare alla «società» un fatturato pari a 150 000 ore di lavoro all'anno per 5 anni.

- (13) La Francia aveva previsto di accordare aiuti secondo il piano seguente:

- il capitale proprio della costituenda società doveva ammontare a 3 milioni di FRF, di cui 2,2 milioni di FRF dovevano essere forniti da Bienaimé e Terrassoux, e 0,8 milioni di FRF dalla Sofred (5),
- sovvenzioni pubbliche (Stato, collettività locali e FESR) per un ammontare di 12,3 milioni di FRF:

(in milioni di FRF)

	Montante
Nuovi macchinari	1,2
Terreni	0,9
Formazione professionale	3,4
Misure non precisate	6,8
Totale	12,3

- prestiti: 8,7 milioni di FRF, di cui 2,7 milioni di FRF a tasso agevolato (del 4 % e del 4,5 %) e il resto alle condizioni di mercato.

Le altre procedure di liquidazione

- (14) Il 19 gennaio 1999 l'impresa Établissements Albert SA ha presentato istanza di fallimento. Il 24 febbraio 1999 la società Artal Europe ha presentato un progetto di rilevamento degli attivi della società Établissements Albert SA, senza tuttavia stipulare il contratto di fornitura con «la società» che era stato previsto nel quadro del progetto di ristrutturazione presentato da Core Placements SA.

(*) «Prime d'aménagement du territoire».

(5) Société de financement pour la restructuration des industries de défense.

- (15) Di conseguenza, il contratto di fornitura con la società Établissements Albert SA, elemento essenziale del progetto di risanamento elaborato da Core Placements SA — consistente nella costituzione di una nuova società che utilizzasse gli impianti di produzione già esistenti di MCV — è stato annullato. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, il progetto di costituzione della «società» non è mai stato realizzato. Core Placements SA è stata costretta a presentare istanza di fallimento il 30 settembre 1999. Con decisione del 21 ottobre 1999, il tribunale competente ne ha dichiarato la liquidazione giudiziaria. Di conseguenza la società ha posto totalmente fine alle sue attività. La Francia ha confermato che non era stato accordato alcun aiuto al progetto di risanamento dell'ex stabilimento di produzione di MCV.

III. OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA

- (16) Con lettere del 25 giugno 1998, 22 settembre, 17 novembre e 2 dicembre 1999, la Francia ha risposto agli interrogativi formulati dalla Commissione nelle lettere del 7 aprile e 31 luglio 1998, nonché all'ingiunzione di informazioni del 21 aprile 1999. Le osservazioni della Francia possono essere riassunte come segue.

Misure relative a MCV

- (17) Con lettera del 23 settembre 1999, la Francia ha confermato l'erogazione di aiuti in favore di MCV pur sottolineando che l'ammontare di 100 milioni di FRF, base della valutazione della Commissione, era inesatto. La Francia non ha fornito alcuna spiegazione né ha precisato l'importo esatto che è stato versato. Essa non ha contestato l'ipotesi formulata dalla Commissione nella decisione del 21 aprile 1999, secondo cui l'aiuto sarebbe stato concesso ad-hoc. Inoltre la Francia ha fatto presente che MCV era ubicata in una regione soggetta al regime regionale «PAT» e che, alternativamente, MCV avrebbe potuto beneficiare del regime nazionale di aiuto del 12 aprile 1996, ma non ha fornito indicazioni complementari sulle disposizioni di tali regimi che avrebbero potuto servire da base per l'aiuto accordato.

Misure relative alla «società»

- (18) In seguito all'ingiunzione di fornire informazioni del 21 aprile 1999 della Commissione, la Francia, con lettere del 22 settembre e 17 novembre 1999 ha spiegato i tentativi di ripristinare la redditività economico-finanziaria dello stabilimento di MCV e le ragioni dell'insuccesso di tali progetti. Le misure previste sono state presentate alla Francia da Core Placements SA per ottenere eventuali sovvenzioni. In seguito alla liquidazione di questa società, la Francia non ha né accordato né erogato aiuti.

IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

Aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

a) Misure relative a MCV

- (19) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato (CE), salvo deroghe contemplate dal trattato medesimo, sono

incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. La Francia ha confermato che erano stati accordati aiuti di Stato a MCV, ma non ne ha precisato l'ammontare esatto. Di conseguenza, essa non si è conformata all'ingiunzione di fornire informazioni inviate dalla Commissione in data 21 aprile 1999. Pertanto, la Commissione adotta la sua decisione in base alle informazioni disponibili, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999. Secondo l'articolo pubblicato nel quotidiano «Les Échos» del 24 marzo 1998, sono stati accordati aiuti di Stato per 100 milioni di FRF (ossia 15 244 902 EUR) prima del dicembre 1997⁽⁶⁾. L'aiuto ha permesso all'impresa MCV di liberarsi, grazie a fondi pubblici, di una parte dei costi che normalmente avrebbe dovuto sostenere da sola.

- (20) Quando un aiuto finanziario dello Stato rafforza la posizione di un'impresa rispetto a quella dei suoi concorrenti nella Comunità, si deve ritenere che incida sulla concorrenza. La concorrenza nel settore tessile è estremamente intensa. Secondo il «Panorama de l'industrie communautaire» del 1997⁽⁷⁾, i produttori tessili della Comunità hanno dovuto fare fronte, da un lato, ad una domanda interna debole rispetto alla loro produzione e, dall'altro, alla concorrenza crescente dei paesi in via di sviluppo. Di conseguenza, la produzione e l'occupazione in questo settore sono diminuite. Tra il 1990 e il 1994, il volume della produzione è diminuito del 14% a prezzi costanti. L'occupazione è diminuita del 21% nel corso dello stesso periodo. Attualmente il settore si sta ristrutturando per rafforzare la sua competitività internazionale. Gli aiuti in causa sembrano dunque atti a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi intracomunitari nel settore tessile e di conseguenza costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

b) Misure relative alla «società»

- (21) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha presupposto che varie misure destinate a ripristinare la redditività economico-finanziaria del vecchio stabilimento di produzione di MCV fossero state sovvenzionate mediante fondi pubblici. Nel corso del procedimento è risultato che Core Placements aveva presentato un piano d'investimento. L'amministratore giudiziario di MCV ha quindi ceduto gli attivi dell'impresa a tale società. Successivamente alla dichiarazione di insolvenza dell'impresa destinata ad essere l'acquirente principale della produzione della «società», che doveva succedere a MCV, la stessa società Core Placements è stata posta in liquidazione giudiziaria con decisione del 21 ottobre 1999. Le autorità francesi hanno confermato che non era stata quindi accordata alcuna sovvenzione. In tali circostanze, non vi è più motivo per la Commissione di pronunciarsi.

⁽⁶⁾ Decisione di messa in liquidazione del 18 dicembre 1997.

⁽⁷⁾ Pagine 4-9.

La compatibilità con l'articolo 87 del trattato CE degli aiuti accordati a MCV

- (22) La Francia ha indicato che gli aiuti in favore di MCV avrebbero potuto basarsi sul «piano tessile». Con decisione 97/811/CE⁽⁸⁾, concernente gli aiuti accordati dalla Francia al settore tessile, dell'abbigliamento, del cuoio e della calzatura, la Commissione aveva ritenuto che le misure d'aiuto previste nel «piano tessile» non fossero compatibili con il trattato. Il ricorso per annullamento presentato dalla Francia è stato respinto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee⁽⁹⁾. La Francia non ha comunicato alcun elemento indicante che erano stati adottati provvedimenti volti al recupero degli aiuti concessi a MCV. Al contrario, con lettera del 22 settembre 1999, ossia dopo la decisione negativa della Commissione concernente il regime di aiuti in questione, la Francia ha sostenuto che gli aiuti versati a MCV erano conformi al «piano tessile». La Commissione ha pertanto basato il suo esame sul presupposto che non fosse stata adottata alcuna misura volta al recupero degli aiuti.
- (23) Nella decisione del 21 aprile 1999 di avviare il procedimento, la Commissione ha basato la sua valutazione sul presupposto che l'aiuto fosse stato concesso su specifica base ad hoc. La Francia non ha contestato tale supposizione e si è limitata a citare le altre ipotesi su cui eventualmente poteva basarsi la misura. Pertanto, la Commissione non si pronuncia sull'applicazione ipotetica del regime di aiuto regionale «PAT».
- (24) Considerato quanto sopra, l'aiuto esigeva che fosse effettuata una notifica individuale e preliminare e la Francia non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.
- (25) L'articolo 87 del trattato CE prevede, ai paragrafi 2 e 3, varie deroghe al principio di incompatibilità degli aiuti con il mercato comune.
- (26) Gli aiuti accordati a MCV, in quanto destinati a sostenere la ristrutturazione dell'impresa, non rientrano nella deroga di cui al paragrafo 2. In particolare, gli aiuti in questione: a) non presentano un carattere sociale e non sono concessi ai singoli consumatori; b) non sono destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, e c) non sono concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania. Inoltre, non sono concessi in una regione ammessa a beneficiare degli aiuti regionali in virtù delle deroghe di cui al paragrafo 3, lettera a). Infine, la deroga prevista al paragrafo 3, lettere b) e d), relativa a progetti di comune interesse europeo oppure destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, non è applicabile, né la Francia l'ha invocata.
- (27) Quanto alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, la Commissione fa presente che il punto 2 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale⁽¹⁰⁾ stabilisce che un singolo aiuto ad hoc concesso ad un'impresa può avere un'incidenza notevole sulla concorrenza nel mercato interessato, mentre i suoi effetti sullo sviluppo regionale rischiano di essere troppo limitati. La Commissione ritiene pertanto che simile aiuto non soddisfi le condizioni indicate negli orientamenti succitati. Di conseguenza, le deroghe di cui trattasi saranno concesse, in linea di massima, soltanto in favore di sistemi di aiuti plurisetoriali e aperti, in una determinata regione, a tutte le imprese dei settori interessati. La Francia non ha dimostrato che esiste un equilibrio tra le distorsioni della concorrenza derivanti dall'aiuto e i vantaggi che essa procura in termini di sviluppo di una regione svantaggiata. La deroga non è quindi applicabile.
- (28) Quanto alla prima parte della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, ossia gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, la Commissione ha basato la sua valutazione sul fatto che gli aiuti erano essenzialmente destinati a ristrutturare un'impresa in difficoltà. Gli aiuti sono stati concessi prima del 18 dicembre 1997, data della liquidazione di MCV.
- (29) Di conseguenza, la Commissione ha esaminato gli aiuti in base agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁽¹¹⁾ del 1994 (in appresso gli «orientamenti»), conformemente a quanto stabilito al punto 7.5, lettera b) dei nuovi orientamenti⁽¹²⁾ in materia del 1999.
- (30) MCV è situata a Bort-les-Orgues, in una regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Conformemente al punto 3.2.3 degli orientamenti, il fatto che un'impresa in difficoltà sia situata in una regione assistita non giustifica, tuttavia, un'impostazione totalmente permissiva per quanto riguarda gli aiuti alla ristrutturazione. I criteri elencati al punto 3.2.2 valgono pertanto anche nel caso delle aree assistite, anche quando si tiene conto delle esigenze di sviluppo regionale. In particolare, l'operazione di ristrutturazione dovrà avere come frutto la costituzione di un'attività economicamente redditizia che contribuisca all'autentico sviluppo della regione senza continuare a necessitare di aiuti. Contrariamente a tale esigenza, il sito di produzione di MCV, non potrebbe mai diventare un'impresa economicamente redditizia. A tutt'oggi, le società che dovevano rilevare la MCV non sono riuscite a ripristinarne la redditività e a loro volta hanno dovuto presentare istanza di fallimento. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la sopravvivenza del sito di produzione dipenda da aiuti ricorrenti.

⁽⁸⁾ GU L 334 del 5.12.1997, pag. 25.

⁽⁹⁾ Sentenza del 5 ottobre 1999 nella causa C-215/97.

⁽¹⁰⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

⁽¹¹⁾ GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

⁽¹²⁾ GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

- (31) Inoltre, in base al punto 3.2.2 degli orientamenti suddetti, gli aiuti alla ristrutturazione possono essere considerati compatibili con il mercato comune qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) deve essere presentato e attuato un programma valido di ristrutturazione; tale piano deve permettere di ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future; b) devono essere evitate distorsioni indebite della concorrenza; c) l'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario.
- (32) La Francia non ha comunicato alcun elemento attestante che le condizioni di cui sopra erano rispettate. Poiché non soddisfa le condizioni dei succitati orientamenti, non si può ritenere che la misura in questione contribuisca allo sviluppo di attività economiche senza incidere sugli scambi in misura contraria all'interesse comune. Dato quindi che nel caso di specie non è applicabile nemmeno la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), si applica pienamente il principio di divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1.
- (33) In caso d'incompatibilità degli aiuti con il mercato comune, conformemente alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa 70/72, confermata nelle sentenze di cui alle cause 310/85 e C-5/89⁽¹³⁾, la Commissione deve ordinare allo Stato membro di procedere al recupero presso il beneficiario dell'ammontare di qualsiasi aiuto incompatibile accordato illegalmente⁽¹⁴⁾. Tale misura è necessaria per ripristinare la situazione ex-ante, sopprimendo tutti i vantaggi finanziari di cui il beneficiario dell'aiuto accordato in maniera abusiva abbia indebitamente beneficiato dalla data di erogazione dell'aiuto⁽¹⁵⁾. Il recupero di un aiuto incompatibile e illegale è un obbligo imposto alla Commissione dal regolamento (CE) n. 659/1999.
- (34) L'aiuto deve essere restituito senza indugio e secondo le procedure della legislazione francese, sempreché permettano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. L'aiuto da recuperare include gli interessi maturati a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario, fino a quella del suo effettivo recupero. Tali interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

V. CONCLUSIONI

- (35) Le misure di cui ha beneficiato MCV configurano aiuti che hanno falsato la concorrenza ed inciso sugli scambi ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) non è applicabile, non essendo soddisfatte le condizioni enun-

ciate negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. L'aiuto è quindi incompatibile con il mercato comune.

- (36) La Commissione constata che la Francia ha illegalmente posto in esecuzione gli aiuti in causa in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. L'aiuto deve essere recuperato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato concesso dalla Francia in favore dell'impresa Manufacture Corrèzienne de Vêtements, per un importo di 15 244 902 EUR (100 milioni di FRF), è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

1. La Francia adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso il beneficiario gli aiuti di cui all'articolo 1 già illegalmente posti a sua disposizione.

2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale, sempreché consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi maturati a decorrere dalla data in cui sono stati posti a disposizione del beneficiario, fino a quella del loro effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 3

La Francia informa la Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla data della notifica della presente decisione, dei provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2000.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹³⁾ Sentenza del 24 febbraio 1987 nella causa 310/85, Deufil contro Commissione, Racc.1987, pag. 901 e del 20 settembre 1990 nella causa C-5/89, Commissione contro Germania, Racc.1990, parte I-3437.

⁽¹⁴⁾ Sentenza del 12 luglio 1973 nella causa 70/72, Commissione contro Germania, Racc.1973, pag. 813.

⁽¹⁵⁾ Sentenza del 24 febbraio 1987, succitata, e del 21 marzo 1990 nella causa C-142/87, Belgio contro Commissione, Racc.1990, parte I-959.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2000

che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità

[notificata con il numero C(2000) 3279]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/728/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12 e l'allegato V,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono soggette al pagamento di diritti connessi con le spese per l'esame del fascicolo e che per usare il marchio di qualità ecologica il richiedente paga un diritto annuale.
- (2) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che l'importo dei diritti sulla domanda e di quelli annuali sia stabilito a norma dell'allegato V e secondo la procedura di cui all'articolo 17 del suddetto regolamento.
- (3) L'allegato V del regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che siano fissati un importo minimo e un importo massimo relativamente alle spese per l'esame del fascicolo e che nel caso delle PMI ⁽²⁾ e dei fabbricanti e dei fornitori di servizi dei paesi in via di sviluppo le spese amministrative siano ridotte almeno del 25 %.
- (4) L'allegato V del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il diritto annuale è calcolato in base al volume annuale delle vendite all'interno dell'Unione europea del prodotto cui è assegnato il marchio di qualità ecologica e che devono essere fissati un importo minimo e un importo massimo.
- (5) L'allegato V del regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che nel caso dei fabbricanti e dei fornitori di servizi dei paesi in via di sviluppo e nel caso delle PMI il diritto annuale sia ridotto almeno del 25 %.
- (6) L'allegato V del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che ai richiedenti che siano già in possesso di una certificazione secondo le norme EMAS o ISO 14001 possono essere concesse ulteriori riduzioni dei diritti annuali.

(7) L'allegato V del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che altre riduzioni dei diritti annuali possano essere concesse a norma dell'articolo 17.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Una richiesta di assegnazione del marchio di qualità ecologica è soggetta al pagamento di diritti connessi alle spese per l'esame del fascicolo.

2. L'importo minimo è di 300 EUR, quello massimo di 1 300 EUR.

3. Nel caso delle PMI e dei fabbricanti e dei fornitori di servizi dei paesi in via di sviluppo le spese amministrative sono ridotte almeno del 25 %. Le riduzioni sono cumulative e si applicano sia all'importo minimo che a quello massimo.

Articolo 2

1. Ogni richiedente cui sia stato assegnato un marchio di qualità ecologica corrisponde diritti annuali per l'utilizzazione del marchio all'organismo competente che lo ha concesso.

2. Il periodo coperto dal diritto inizia dalla data di assegnazione del marchio di qualità ecologica al richiedente.

3. Il volume annuale delle vendite è calcolato in base ai prezzi franco fabbrica nei casi in cui il prodotto cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica sia una merce e sul prezzo di fornitura qualora si tratti di servizi.

4. L'importo del diritto annuale è pari allo 0,15 % del volume annuale delle vendite all'interno dell'Unione europea del prodotto cui è assegnato il marchio di qualità ecologica.

5. L'importo minimo del diritto annuale è di 500 EUR per gruppo di prodotti per richiedente. L'importo massimo del diritto annuale è di 25 000 EUR per gruppo di prodotti per richiedente.

6. Nel caso delle PMI e dei fabbricanti e dei fornitori di servizi dei paesi in via di sviluppo il diritto annuale è ridotto almeno del 25 %. Tali riduzioni sono cumulative.

⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

⁽²⁾ La definizione di PMI è quella contenuta nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4).

7. L'importo annuale è ridotto del 15 % per i richiedenti che siano già in possesso di una certificazione secondo le norme EMAS e/o ISO 14001. Tale riduzione è concessa a condizione che il richiedente si impegni esplicitamente ad assicurare nell'ambito della sua politica nei confronti dell'ambiente la piena rispondenza dei prodotti cui è stato assegnato il marchio rispetto ai criteri previsti per la sua concessione per tutto il periodo di validità del contratto e che tale impegno sia adeguatamente inserito tra gli obiettivi ambientali particolareggiati. I richiedenti in possesso della certificazione ISO 14001 dimostrano annualmente il rispetto di tale impegno. I richiedenti in possesso di una certificazione EMAS inviano copia della rispettiva dichiarazione ambientale annua verificata.

8. Gli organismi competenti possono concedere riduzioni fino al 25 % ai primi tre richiedenti di ciascuno Stato membro cui sia stato concesso il marchio di qualità ecologica per un determinato gruppo di prodotti.

9. Tutte le riduzioni di cui sopra sono cumulative fino ad un massimo del 50 % in totale e si applicano si all'importo minimo che all'importo massimo del diritto annuale.

10. I prodotti i cui componenti intermedi siano già stati soggetti al pagamento di un diritto annuale sono soggetti unicamente al pagamento dei diritti connessi con le vendite annuali dei prodotti dedotto il valore di costo dei componenti intermedi.

Articolo 3

I costi delle eventuali prove sui prodotti per i quali si chiede la concessione del marchio non sono inclusi né nel diritto relativo alla domanda né nel diritto annuale. Tali costi sono a carico del richiedente.

Articolo 4

I contratti relativi all'utilizzazione del marchio di qualità ecologica stipulati prima dell'entrata in vigore della presente decisione possono essere modificati, dietro richiesta del titolare

dell'autorizzazione, al fine di tenere conto delle disposizioni della presente decisione.

Articolo 5

L'adozione o la modifica da parte della Comunità dei gruppi di prodotti per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica possono comportare, in conformità della procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1980/2000, modifiche dell'applicazione della presente decisione relativamente ai costi e ai diritti riguardanti un determinato gruppo di prodotti. Tali modifiche devono essere espressamente previste dalla decisione che definisce i criteri ecologici per il gruppo di prodotti in questione.

Articolo 6

La decisione 93/326/CEE della Commissione, del 13 maggio 1993, che stabilisce gli orientamenti indicativi per la fissazione delle spese e dei diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ⁽¹⁾ è abrogata.

Articolo 7

La Commissione riesamina e valuta entro due anni l'applicazione della presente decisione e, se necessario, propone le opportune modifiche.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2000.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 129 del 27.5.1993, pag. 23.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 10 novembre 2000****concernente un contratto tipo relativo alle condizioni di uso del marchio comunitario di qualità ecologica***[notificata con il numero C(2000) 3278]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/729/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che sia adottato un contratto tipo secondo la procedura prevista all'articolo 17.
- (2) È opportuno per evitare distorsioni della concorrenza e per tutelare gli interessi dei consumatori e degli utilizzatori, che le condizioni di uso del marchio siano uniformi in tutta la Comunità.
- (3) Gli organismi competenti devono avere la facoltà di aggiungere al contratto anche altre clausole, purché siano compatibili con il regolamento (CE) n. 1980/2000.
- (4) È opportuno che il contratto contenga disposizioni che consentano all'organismo competente di verificare l'osservanza degli obblighi ivi previsti, onde garantire che il marchio sia usato esclusivamente per i prodotti conformi agli obiettivi e ai principi precisati nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1980/2000 nonché alle condizioni stabilite nel contratto stesso.
- (5) È opportuno stabilire disposizioni che prevedono la sospensione o la revoca del marchio, in caso di non conformità agli obiettivi e ai principi del regolamento e alle condizioni del contratto.

- (6) I provvedimenti definiti nella presente decisione sono conformi al parere espresso dal Comitato istituito ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contratto concluso tra l'organismo competente e i richiedenti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1980/2000 è redatto come indicato in allegato.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 1, l'organismo competente può aggiungere al contratto altre clausole compatibili con il regolamento (CE) n. 1980/2000.

*Articolo 3*La decisione 93/517/CEE della Commissione, del 15 settembre 1993 ⁽²⁾, concernente un contratto tipo relativo alle condizioni di uso del marchio comunitario di qualità ecologica è abrogata.*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2000.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.⁽²⁾ GU L 243 del 29.9.1993, pag. 13.

ALLEGATO

CONTRATTO TIPO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI USO DEL MARCHIO COMUNITARIO DI QUALITÀ ECOLOGICA

PREMESSA

L'organismo competente (denominazione completa), in prosieguo denominato «l'organismo competente», con sede in (indirizzo completo), rappresentato, ai fini della sottoscrizione del presente contratto da (nome della persona responsabile), e (nome completo del titolare), in qualità di fabbricante, di importatore, di fornitore di servizi o di commerciante al dettaglio o all'ingrosso la cui sede ufficiale nella Comunità europea è (indirizzo completo), in prosieguo denominato « il titolare », rappresentato da (nome della persona responsabile), hanno convenuto quanto segue riguardo all'uso del marchio comunitario di qualità ecologica:

Articolo 1

DIRITTI E OBBLIGHI

- 1.1. L'organismo competente concede al titolare il diritto di usare il marchio di qualità ecologica per i suoi prodotti come descritto nelle specifiche del prodotto allegate purché conformi ai criteri specifici al relativo gruppo di prodotti vigenti per il periodo, adottati dalla Commissione delle Comunità europee il (data) e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (indicare il riferimento completo) allegata al presente contratto.
- 1.2. Il marchio di qualità ecologica deve essere usato esclusivamente nella forma e nei colori precisati nelle specifiche relative stabilite dall'organismo competente e allegate al presente contratto e deve essere chiaramente visibile. Il diritto di usare detto marchio non ne comprende l'uso come componente del marchio di fabbrica.
- 1.3. Il titolare provvede affinché il prodotto sia conforme, per tutta la durata del presente contratto, a tutte le condizioni di uso e alle norme del presente contratto, nonché ai criteri specifici del relativo gruppo di prodotti e alle specifiche relative al marchio di qualità ecologica di cui agli allegati del presente contratto applicabili al periodo in oggetto. In caso di modifiche delle caratteristiche dei prodotti, qualora non incidano sul rispetto dei criteri non è necessario presentare una nuova richiesta. Il titolare deve tuttavia informarne l'organismo competente mediante lettera raccomandata. L'organismo competente effettua, se del caso, le opportune verifiche.
- 1.4. Il contratto può essere esteso ad una gamma di prodotti più ampia di quella iniziale previo accordo dell'organismo competente, a condizione che i nuovi prodotti appartengano allo stesso gruppo di prodotti e che siano conformi ai relativi criteri. L'organismo competente verifica che tali condizioni siano soddisfatte. L'allegato che definisce le specifiche di prodotto viene opportunamente modificato.
- 1.5. La partecipazione al sistema di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica non esenta dal rispetto delle disposizioni ambientali o di altro genere previste dalla normativa comunitaria o nazionale applicabili alle diverse fasi di vita delle merci o, se del caso, dei servizi in questione.

Articolo 2

PUBBLICITÀ

- 2.1. Il titolare fa riferimento alla concessione del marchio di qualità ecologica soltanto in relazione al prodotto indicato all'articolo 1.1 e nell'allegato al presente contratto.
- 2.2. Il titolare si asterrà da ogni pubblicità e dichiarazione od uso di marchi o logo che siano falsi o ingannevoli o tali da ingenerare confusione o pregiudicare il prestigio del marchio comunitario di qualità ecologica.
- 2.3. In forza del presente contratto, il titolare è responsabile del modo in cui il marchio di qualità ecologica è usato per il suo prodotto, specialmente in ambito pubblicitario.

Articolo 3

VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

- 3.1. L'organismo competente e i suoi rappresentanti, a tal fine autorizzati, possono compiere qualsiasi indagine necessaria per verificare che il titolare si conformi ai criteri specifici del gruppo di prodotti e alle condizioni di uso e alle norme del presente contratto. A tal fine, l'organismo competente può richiedere qualsiasi documentazione atta a comprovare tale conformità. Il titolare è tenuto a fornire tale documentazione.
- 3.2. L'organismo competente e i suoi rappresentanti, a tal fine autorizzati, possono, in qualsiasi momento e senza preavviso, richiedere al titolare, che è tenuto a concederlo, l'accesso agli stabilimenti, o a parte di essi, di cui all'allegato, per gli scopi previsti al paragrafo 1 del presente articolo.
- 3.3. Le spese sostenute, per quanto di ragione, dall'organismo competente in forza delle norme del presente articolo, sono a carico del titolare.

Articolo 4

RISERVATEZZA

- 4.1. Salvo il disposto del regolamento (CE) n.1980/2000, e segnatamente l'articolo 7, l'organismo competente e i suoi rappresentanti autorizzati non possono rivelare o utilizzare per scopi estranei al presente contratto informazioni cui hanno avuto accesso nel corso della valutazione di un prodotto ai fini della concessione del marchio di qualità ecologica o nel corso della verifica della conformità di cui all'articolo 3 del presente contratto.
- 4.2. L'organismo competente adotta tutte le misure atte a garantire la tutela contro qualsiasi falsificazione o appropriazione indebita dei documenti affidatigli.
- 4.3. L'organismo competente adotta tutte le misure atte a garantire che i documenti ad esso affidati non siano distrutti per almeno tre anni dalla scadenza del presente contratto. Al termine di tale periodo, l'organismo competente può distruggere la documentazione.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA

- 5.1. Qualora ritenga di non poter osservare le condizioni di uso e le norme degli articoli 1, 2 e 3 del presente contratto, il titolare ne dà notificazione all'organismo competente e si astiene dall'uso del marchio di qualità ecologica finché tali condizioni o norme non siano osservate e l'organismo competente ne sia stato informato.
- 5.2. Qualora ritenga che il titolare abbia contravvenuto ad una condizione d'uso o ad una norma del presente contratto, l'organismo competente può sospendere o revocare l'autorizzazione all'uso del marchio di qualità ecologica ed adottare i provvedimenti necessari, compresi quelli di cui all'articolo 9, per evitare che il titolare possa continuare a farne uso.

Articolo 6

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ E INDENNIZZO

- 6.1. Il titolare non includerà il marchio di qualità ecologica come parte della garanzia del prodotto di cui all'articolo 1.1 del presente contratto.
- 6.2. L'organismo competente, inclusi i suoi rappresentanti autorizzati, non è responsabile di perdite o danni subiti dal titolare, derivanti dalla concessione o dall'uso del marchio di qualità ecologica.
- 6.3. L'organismo competente, inclusi i suoi rappresentanti autorizzati, non è responsabile di eventuali perdite o danni subiti da terzi, derivanti dalla concessione o dall'uso, incluso a scopi pubblicitari, del marchio di qualità ecologica.
- 6.4. Il titolare è tenuto, nei confronti dell'organismo competente e dei suoi rappresentanti autorizzati, a risarcire ogni perdita e danno, nonché a sollevare da ogni responsabilità, inclusi i reclami presentati da terzi, derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni del presente contratto da parte del titolare, o dall'affidamento fatto sulle informazioni o la documentazione fornita dal medesimo.

Articolo 7

CORRISPETTIVO

- 7.1. Il titolare si impegna a pagare i diritti dovuti all'organismo competente per l'uso del marchio sui prodotti definiti all'articolo 1.1 e nell'allegato, per il periodo di uso definito nel presente contratto, in conformità alle regole pertinenti in vigore al momento della firma del presente contratto, rese note dall'organismo competente il (data e riferimento completo) e allegate al presente contratto. In caso di sospensione o scioglimento anticipato del contratto da parte dell'organismo competente o del titolare, quest'ultimo non avrà diritto alla restituzione, né in tutto, né in parte, dei diritti versati.
- 7.2. L'uso del marchio di qualità ecologica è subordinato al tempestivo pagamento, di tutti i diritti relativi.

Articolo 8

RECLAMI

- 8.1. L'organismo competente può informare il titolare di qualsiasi reclamo presentato su un prodotto recante il marchio di qualità ecologica e chiedergli di rispondere a tali reclami. L'organismo competente può non rivelare al titolare l'identità del reclamante.
- 8.2. Qualsiasi risposta del titolare ad una richiesta in forza dell'articolo 8.1 lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dell'organismo competente di cui agli articoli 3 e 5 del presente contratto.

Articolo 9

DURATA DEL CONTRATTO E LEGGE APPLICABILE

- 9.1. Salvo il disposto dei paragrafi 9.2, 9.3 e 9.4, il presente contratto prende effetto dalla data della sua sottoscrizione da parte del titolare e dell'organismo competente, per una durata di (.) o fino al termine della validità dei criteri relativi al pertinente gruppo di prodotti. Qualora sia più breve, la durata stabilita dall'articolo 1.1 si applica al presente contratto.
- 9.2. La violazione da parte del titolare di una condizione di uso o di una norma del presente contratto ai sensi dell'articolo 5.2, può essere considerata dall'organismo competente un inadempimento del contratto, che lo legittima, oltre ad applicare le disposizioni dell'articolo 5.2, a risolvere il contratto mediante lettera raccomandata inviata al titolare, in data anteriore a quella di cui all'articolo 9.1, entro (periodo stabilito dall'organismo competente).
- 9.3. Il titolare può recedere dal contratto, con un preavviso di tre mesi, a mezzo lettera raccomandata inviata all'organismo competente.
- 9.4. Qualora i criteri specifici del gruppo di prodotti di cui all'articolo 1.1 siano prorogati senza modificazione e l'organismo competente non abbia inviato alcuna comunicazione scritta di scioglimento del contratto almeno tre mesi prima della scadenza dei suddetti criteri o del presente contratto, l'organismo competente informa il titolare, con un preavviso di almeno tre mesi, che il contratto verrà rinnovato automaticamente per il restante periodo di vigenza dei criteri medesimi.
- 9.5. Dopo la scadenza o lo scioglimento anticipato del presente contratto, il titolare non può usare il marchio di qualità ecologica in relazione ai prodotti di cui all'articolo 1.1, né per l'etichettatura, né per scopi pubblicitari, mentre i prodotti contrassegnati dal marchio di qualità ecologica, non più conservati in magazzino dal titolare e immessi sul mercato prima della data di scadenza o dello scioglimento anticipato del presente contratto, possono restare sul mercato per un massimo di sei mesi dopo tale data.
- 9.6. Ogni controversia tra l'organismo competente e il titolare o reclamo di una parte nei confronti dell'altra, sulla base del presente contratto, che non possa essere composta amichevolmente tra le parti contraenti, è soggetta alla legge dello Stato membro o della regione dell'organismo competente e alla giurisdizione dei tribunali degli Stati membri o delle regioni cui appartiene l'organismo competente.

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

- copia del regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (nella lingua comunitaria pertinente),
- le specifiche del prodotto, che comprendono come minimo la denominazione e/o i numeri di riferimento del produttore, i siti di produzione e il relativo numero di registrazione dell'autorizzazione all'uso del marchio comunitario di qualità ecologica,
- copia della decisione della Commissione (sui criteri applicabili al gruppo di prodotti),
- le specifiche del marchio di qualità ecologica, che indichino tra l'altro che il marchio può essere impresso in due colori (verde Pantone 347 e blu Pantone 279), nero su bianco o bianco su nero,
- copia della decisione 2000/728/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che stabilisce le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica (nella lingua comunitaria pertinente).

Fatto a data Fatto a data

.....

(Organismo competente) (Titolare)

Persona designata Persona designata

.....

(Firma giuridicamente vincolante) (Firma giuridicamente vincolante)



DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2000

che istituisce il Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica e ne stabilisce il regolamento interno

[notificata con il numero C(2000) 3280]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/730/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativa al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica⁽¹⁾, in particolare all'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000 la Commissione istituisce un Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, di seguito denominato «CUEME», composto dagli organismi competenti di cui all'articolo 14 e dal Forum consultivo di cui all'articolo 15.
- (2) Secondo l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000 il regolamento interno del CUEME è stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 17 e tenuto conto dei principi procedurali di cui all'allegato IV.
- (3) Secondo l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000 il CUEME contribuisce in particolare alla fissazione e revisione dei criteri per il marchio di qualità ecologica dei connessi requisiti di valutazione e di verifica della conformità.
- (4) Secondo l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1980/2000 la Commissione assicura che, nello svolgimento delle sue attività, il CUEME rispetti per ciascun gruppo di prodotti una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate quali industria, fornitori di servizi, PMI comprese, artigiani e rispettive organizzazioni professionali, sindacati, venditori all'ingrosso o al dettaglio, importatori, associazioni ambientaliste e organizzazioni per la tutela dei consumatori.
- (5) Il quinto considerando del regolamento (CE) n. 1980/2000 afferma che affinché il pubblico accetti il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica è essenziale che le ONG operanti nel settore ambientale e le organizzazioni dei consumatori svolgano un ruolo di rilievo e partecipino attivamente all'elabora-

zione e nella determinazione dei criteri relativa ai marchi comunitari di qualità ecologica.

- (6) L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il CUEME può chiedere alla Commissione di avviare la procedura per la definizione dei criteri ecologici.
- (7) L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che la Commissione dà mandato al CUEME di elaborare e riesaminare periodicamente i criteri relativi al marchio di qualità ecologica e i connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità che si applicano ai gruppi di prodotti rientranti nel presente regolamento.
- (8) L'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che sulla base del mandato CUEME elabora un progetto dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica con riguardo ai gruppi di prodotti nonché dei connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità, secondo quanto stabilito all'articolo 4 e nell'allegato IV, tenendo debitamente conto dei risultati degli studi di fattibilità e di mercato, di considerazioni sul ciclo di vita e dell'analisi dei miglioramenti di cui all'allegato II.
- (9) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede al punto 1 che all'interno del CUEME sia istituito un gruppo di lavoro specifico che riunisce le parti interessate di cui all'articolo 15 e gli organi competenti di cui all'articolo 14 al fine di stabilire i criteri relativi al marchio di qualità ecologica per ciascun gruppo di prodotti.
- (10) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che la Commissione consulti il CUEME sul piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica.
- (11) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i membri del CUEME cooperino con gli Stati membri e la Commissione per promuovere l'uso marchio comunitario di qualità ecologica.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottate le norme che istituiscono il Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica e il relativo regolamento interno, riportato in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2000.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA (CUEME)

RUOLO DEL CUEME

1. È istituito il CUEME, di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000, che opera in conformità del suddetto regolamento.
2. Il CUEME in particolare:
 - richiede alla Commissione di avviare la procedura per la definizione dei criteri ecologici ed i connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità per gruppo di prodotti,
 - contribuisce alla fissazione e revisione dei criteri per il marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e di verifica della conformità per gruppo di prodotti,
 - viene consultato dalla Commissione sul piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica.
3. I membri del CUEME cooperano con gli Stati membri e la Commissione per promuovere l'uso del marchio comunitario di qualità ecologica.

COMPOSIZIONE

4. Il CUEME è composto dagli organismi competenti di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1980/2000, compresi gli organismi competenti degli Stati membri dello Spazio economico europeo, e il Forum consultivo di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento.
5. Tra le altre, fanno parte del CUEME le seguenti organizzazioni in rappresentanza delle parti interessate:
 - COFACE (organizzazione per la tutela dei consumatori, in rappresentanza anche di BEUC, EUROCOOP e AEC),
 - EEB (per le associazioni ambientaliste),
 - ETUC (sindacati),
 - UMCE (industria),
 - UEAPME (PMI, artigiani),
 - EUROCOMMERCE (commercianti).

Al fine di assicurare una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate il CUEME può modificare, ove necessario, la sua composizione su richiesta della Commissione o su propria iniziativa previa approvazione della Commissione.

6. Ogni membro del CUEME designa una persona di contatto.

PRESIDENZA, VICEPRESIDENZA E SEGRETARIATO

7. La presidenza e le due vicepresidenze del CUEME spettano a turno agli organismi competenti per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1980/2000.
8. Il comitato è presieduto in primo luogo a turno dagli organismi competenti di ciascuno Stato membro dell'Unione europea durante il rispettivo periodo di presidenza e successivamente da ciascuno Stato membro dello Spazio economico europeo per un identico periodo in ordine alfabetico.
9. I due vicepresidenti spettano all'organismo competente che succederà in carica all'organismo competente che detiene la presidenza.
10. L'organismo competente che detiene la presidenza o le vicepresidenze può, in via eccezionale, essere sostituito da uno dei vicepresidenti o da un altro membro del CUEME.
11. Il CUEME può in qualsiasi momento, previo accordo della Commissione, adottare un altro metodo per l'attribuzione della presidenza e delle vicepresidenze.
12. La Commissione assicura il segretariato del CUEME.

RIUNIONI

13. Il presidente convoca la riunioni del CUEME e, con l'assistenza dei vicepresidenti e del segretariato, è responsabile della preparazione e diffusione degli inviti, degli ordini del giorno e dei documenti di supporto, nonché della redazione e della diffusione dei relativi verbali.
14. Qualora la riunione abbia luogo a Bruxelles, la Commissione, su richiesta, mette a disposizione i locali necessari.

15. Come norma generale ad una particolare riunione partecipano non più di 3 rappresentanti di ciascuno dei membri del CUEME.
16. I rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo possono partecipare alle riunioni del CUEME. Alle riunioni del CUEME partecipano rappresentanti della Commissione. Il presidente o la Commissione possono invitare, ove opportuno, altre parti interessate a partecipare.

SPESE

17. Le spese necessarie per le riunioni, la definizione e il riesame dei criteri ecologici e per altre attività sono a carico della Commissione, previa approvazione di un apposito bilancio annuale.

NORME GENERALI

(concernenti tra gli altri gli organismi competenti di riferimento e i gruppi di lavoro ad hoc, ed applicabili nelle attività connesse con la definizione o il riesame dei criteri ecologici e dei connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità per gruppo di prodotti)

18. Nelle attività relative alla definizione o al riesame dei criteri ecologici nonché ai connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità per un gruppo di prodotti, il CUEME seleziona uno o più tra gli organismi competenti di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1980/2000 che intendono svolgere un ruolo guida. Essi vengono denominati «organismi competenti di riferimento».
19. L'organismo competente di riferimento, assistito dai membri del CUEME, costituisce un gruppo di lavoro ad hoc, come previsto all'allegato IV, punto 1, del suddetto regolamento. Esso persegue attivamente una partecipazione equilibrata, tra l'altro, dei rappresentanti delle parti interessate, degli organismi competenti e della Commissione. Alle parti interessate, appartenenti o meno all'Unione europea, è riservato pari trattamento. I rappresentanti delle parti interessate di cui sopra sono per quanto possibile esperti e conoscitori del gruppo dei prodotti in questione e vengono designati in qualità di rappresentanti tecnici.
20. Tutti gli organismi competenti ricercano attivamente il parere di tutte le parti interessate dei rispettivi paesi riguardo al gruppo di prodotti in questione e lo comunicano al gruppo di lavoro ad hoc ed al CUEME.
21. L'organismo competente di riferimento organizza e presiede almeno una riunione del gruppo di lavoro ad hoc. Qualora una riunione si tenga a Bruxelles, la Commissione, su richiesta, mette a disposizione i locali necessari.
22. I rappresentanti tecnici delle parti interessate di cui sopra partecipano, per quanto possibile, anche alle riunioni del CUEME che hanno per oggetto il gruppo di prodotti pertinenti.
23. Il CUEME, l'organismo competente di riferimento e il gruppo di lavoro ad hoc agiscono in conformità con gli obiettivi ed i principi di cui all'articolo 1 e con i principi procedurali di cui all'allegato 4 del suddetto regolamento.
24. Il CUEME, l'organismo competente di riferimento e il gruppo di lavoro ad hoc tengono conto delle pertinenti politiche ambientali della Comunità e delle attività già svolte che riguardano altri gruppi di prodotti connessi.
25. Il CUEME e i suoi membri, l'organismo competente di riferimento e il gruppo di lavoro ad hoc fanno tutto il possibile per agire di concerto, assumendo come obiettivo un elevato livello di protezione ambientale.

LAVORI PREPARATORI

(procedura da seguire per richiedere alla Commissione di avviare la procedura per la definizione dei criteri ecologici applicabili ai gruppi di prodotti)

26. Il CUEME può richiedere alla Commissione di avviare la procedura per la definizione dei criteri ecologici relativi ai gruppi di prodotti.
27. Il CUEME tiene debito conto del piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1980/2000 e in particolare dell'elenco non esaustivo dei gruppi di prodotti che saranno considerati prioritari nell'ambito dell'azione comunitaria.
28. Il CUEME svolge un lavoro preparatorio al fine di stabilire se il gruppo di prodotti in considerazione rientra nel sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica come indicato all'articolo 2 del suddetto regolamento e in particolare se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2. La Commissione può richiedere al CUEME di svolgere tale lavoro preparatorio.

29. Al fine di effettuare il suddetto lavoro preparatorio, il CUEME seleziona uno o più organismi competenti di riferimento che intendono assumere un ruolo guida e che a loro volta costituiscono un gruppo di lavoro ad hoc. Si applicano le norme generali di cui sopra.
30. L'organismo competente di riferimento, assistito dal gruppo di lavoro ad hoc, effettua tra l'altro, con l'opportuno grado di approfondimento, lo studio di fattibilità e di mercato, svolge le considerazioni sul ciclo di vita ed effettuare l'analisi dei miglioramenti di cui all'allegato II del suddetto regolamento, tenendo conto dei requisiti e delle disposizioni applicabili di cui all'articolo 3, all'allegato I e all'allegato IV, punto 1.

In tale ambito l'organismo competente di riferimento, assistito dal gruppo di lavoro ad hoc, svolge tra gli altri e, per quanto possibile e realizzabile, i seguenti compiti:

- a) analizza le caratteristiche del mercato, compresa la segmentazione industriale ed economica del settore (principali produttori, quote di mercato, importazioni, ecc.), che caratterizzano i diversi tipi di prodotto; analizza le possibilità di commercializzazione dei prodotti dotati del marchio comunitario di qualità ecologica e propone un'adeguata strategia di marketing e di comunicazione;
 - b) ricerca il parere di tutte le parti interessate (organismi competenti, gruppi di interesse, ecc.), e individua tra esse quelle intenzionate a cooperare al processo di definizione dei criteri;
 - c) analizza i principali impatti ambientali, la migliore pratica ambientale nel settore, tenendo conto anche della rispondenza della progettazione agli aspetti ambientali, e individua i principali campi in cui il gruppo di prodotti può apportare miglioramenti e le modalità per tenerne adeguatamente conto nei criteri ecologici;
 - d) analizza i principali elementi relativi all'idoneità del prodotto a soddisfare le necessità dei consumatori e le modalità con cui tenerne debito conto nell'ambito dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica;
 - e) redige un inventario e conserva copia dei marchi di qualità ecologica, delle norme, dei metodi di prova e degli studi esistenti utili ai fini della creazione di un marchio di qualità ecologica per il gruppo di prodotti in questione, tenendo conto di quanto è stato fatto relativamente ai gruppi di prodotti connessi, ed effettua una stima dei costi delle prove;
 - f) riesamina la pertinente normativa nazionale, europea ed internazionale;
 - g) individua gli ostacoli potenzialmente in grado di impedire un'adeguata definizione del gruppo di prodotti in questione;
 - h) redige e diffonde a tempo debito prima delle relative riunioni tutti i documenti di lavoro necessari riassumendo i risultati principali di ciascuna delle tre fasi di cui sopra, comprese altre informazioni ed analisi pertinenti;
 - i) redige una relazione finale completa sui risultati delle suddette analisi e ricerche in inglese e in una delle altre lingue ufficiali della Comunità a scelta. La relazione finale è pubblicata su supporto cartaceo e in formato elettronico ed è messa a disposizione per la consultazione, ove possibile sul sito del marchio di qualità ecologica. La relazione comprende in allegato un elenco di tutti i documenti diffusi nel corso dell'attività, assieme alla data della diffusione di ciascun documento e all'indicazione del destinatario e ad una copia dei documenti in questione. Essa comprende inoltre in allegato un elenco delle parti interessate coinvolte in tale attività, consultate o che hanno espresso un parere, assieme alle informazioni relative al rispettivo punto di contatto. La relazione comprende inoltre una sintesi e, ove opportuno, gli allegati con i calcoli particolareggiati dell'inventario. Tutte le osservazioni sulla relazione saranno prese in considerazione e saranno fornite a richiesta informazioni sul seguito che vi è stato dato;
 - j) illustra i risultati in una o più riunioni del CUEME e, in base alle consultazioni e alla probabilità del successo complessivo di un marchio di qualità ecologica per il gruppo di prodotti candidato, raccomanda di procedere o meno all'ulteriore sviluppo del gruppo di prodotti e alla definizione dei criteri di assegnazione del marchio di qualità ecologica.
31. Qualora soddisfatto del suddetto lavoro preparatorio relativo ad un gruppo di prodotti candidato all'assegnazione del marchio e il gruppo di lavoro ad hoc abbia espresso parere positivo, il CUEME presenta alla Commissione la relazione finale assieme alle proposte relative al mandato e chiede alla Commissione di avviare la procedura per la definizione dei criteri ecologici per il gruppo di prodotti in questione e di dare mandato al CUEME, che tiene conto a sua volta delle suddette proposte. I membri del CUEME in rappresentanza delle parti interessate di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento possono allegare individualmente o collettivamente le rispettive osservazioni specifiche, alla relazione finale.

MANDATO PER LA DEFINIZIONE O IL RIESAME DEI CRITERI

(procedura da seguire nell'adempimento di un mandato della Commissione ad elaborare o riesaminare i criteri di assegnazione del marchio di qualità ecologica nonché dei connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità per un gruppo di prodotti)

32. Il CUEME, sulla base del mandato ricevuto dalla Commissione, elabora una proposta di criteri relativi al marchio di qualità ecologica e i connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità per il gruppo di prodotti in questione. Il CUEME rispetta la scadenza prevista dal mandato per la realizzazione dei lavori.
33. A tal fine, il CUEME seleziona uno o più organismi competenti di riferimento che intendano svolgere un ruolo guida e che istituiscono un gruppo di lavoro ad hoc. Si applicano le norme generali di cui sopra.

34. L'organismo competente di riferimento, assistito dal gruppo di lavoro ad hoc, si accerta della realizzazione di tutte le analisi e delle ricerche necessarie e degli altri lavori preparatori di cui sopra. Ciò comprende in particolare lo studio di fattibilità e di mercato, le considerazioni sul ciclo di vita e l'analisi dei miglioramenti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1980/2000. L'organismo competente di riferimento, assistito dal gruppo di lavoro ad hoc, intraprende tutte le azioni necessarie per portare a termine e aggiornare, ove necessario, i lavori preparatori tenendo conto delle procedure particolareggiate di cui al capitolo precedente.
35. L'organismo competente di riferimento presenta un progetto di proposta e le relative relazioni ed analisi in una o più riunioni del CUEME e, sulla base di tali consultazioni, comunica ove opportuno al CUEME che il mandato può considerarsi adempiuto. A tale riguardo occorre prestare particolare attenzione alla probabilità che il progetto di proposta ottenga un elevato consenso.
36. Analogamente, il CUEME, in base al lavoro effettuato dall'organismo competente di riferimento e dal gruppo di lavoro ad hoc informa, ove opportuno, la Commissione sul progetto relativo ai criteri e comunica che il mandato può considerarsi definito. A tale riguardo, occorre prestare particolare attenzione alla probabilità che il progetto di proposta ottenga un elevato consenso. I membri del CUEME in rappresentanza delle parti interessate di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento (CE) n. 1980/2000, possono allegare individualmente o collettivamente i loro pareri specifici, al progetto di criteri.
37. Qualora la Commissione ritenga che il mandato non è stato adempiuto, il CUEME prosegue i suoi lavori sul progetto relativo ai criteri tenendo conto delle procedure e dei requisiti illustrati nella presente sezione. La Commissione motiva la sua posizione.
38. Il CUEME considera adempiuto il mandato in qualsiasi momento la Commissione manifesti tale parere. Il CUEME riprende tuttavia l'attività in base al mandato qualora ne sia successivamente richiesto dalla Commissione.
39. Qualora in un qualsiasi momento il CUEME giunga alla conclusione di non essere in grado di adempiere al mandato, ne informa la Commissione senza indugio illustrandone le ragioni.

MANDATO PER IL RIESAME DEI CRITERI

(procedura da seguire nell'adempimento di un mandato della Commissione per la revisione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dai connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità per un gruppo di prodotti)

40. Il CUEME, sulla base del mandato ricevuto dalla Commissione, riesamina i criteri relativi al marchio di qualità ecologica ed i connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità per il gruppo di prodotti in questione.
41. Il CUEME ha cura di portare a termine i suoi lavori a tempo debito prima della scadenza della validità dei criteri in vigore.
42. A tal fine, il CUEME seleziona uno o più organismi competenti di riferimento che intendono assumere un ruolo guida e che istituiscono un gruppo di lavoro ad hoc. Si applicano le norme generali indicate in precedenza.
43. L'organismo competente di riferimento assistito dal gruppo di lavoro ad hoc riesamina i criteri relativi al marchio di qualità ecologica in vigore e i connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità esaminando, ove necessario, completando ed aggiornando le diverse analisi, le relazioni, gli inventari ed gli altri lavori di cui alla sezione «Lavori preparatori».
44. L'organismo competente di riferimento, assistito dal gruppo di lavoro ad hoc, valuta in particolare i risultati che il gruppo di prodotti in questione ha ottenuto ed ottiene e quelli che potrebbe probabilmente ottenere in futuro, compresi i relativi benefici ambientali, tenuto conto dei risultati positivi di gruppi di prodotti connessi e del piano di lavoro comunitario relativo al marchio di qualità ecologica.
45. L'organismo competente di riferimento illustra i risultati di tali valutazioni ed analisi in una o più riunioni del CUEME e, in base a tali consultazioni, raccomanda ove opportuno al CUEME di prorogare, revocare o modificare i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità. A tale riguardo occorre prestare particolare attenzione alla probabilità che la raccomandazione ottenga un elevato consenso.
46. Analogamente, il CUEME in base al lavoro effettuato dall'organismo competente di riferimento e dal gruppo di lavoro ad hoc raccomanda, ove opportuno, alla Commissione di prorogare, revocare o modificare i criteri ecologici ed i connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità. A tale riguardo occorre prestare particolare attenzione alla probabilità che la raccomandazione ottenga un elevato consenso. I membri del CUEME in rappresentanza delle parti interessate di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1980/2000 possono allegare individualmente o collettivamente alla raccomandazione uno o più pareri specifici.

47. Qualora la Commissione ritenga che il mandato non è adempiuto, il CUEME continua a svolgere i suoi compiti, tenuto conto delle procedure e dei requisiti illustrati nel presente capitolo. La Commissione motiva la sua posizione.
48. Qualora la Commissione manifesti la sua approvazione rispetto ad una raccomandazione in base alla quale i criteri ecologici ed i connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità devono essere riesaminati, il CUEME agisce di conseguenza tenendo conto della procedura e dei requisiti di cui alla sezione «Mandato per la definizione o il riesame dei criteri».
49. Qualora la Commissione concordi con una raccomandazione in base alla quale i criteri ecologici ed i connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità devono essere revocati o prorogati, il CUEME può ritenere di aver adempiuto al mandato. Il CUEME tuttavia riprende il lavoro in base al mandato qualora successivamente ne sia richiesto dalla Commissione.
50. Qualora in un qualsiasi momento il CUEME giunga alla conclusione di non essere in grado di adempiere al mandato, ne informa la Commissione senza indugio, illustrandone le ragioni in dettaglio.

CONTRIBUTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI LAVORO

(procedura da seguire in caso di consultazione da parte della Commissione sul piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica)

51. Il CUEME può fornire un contributo alla Commissione per quanto riguarda il piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1980/2000.
52. A tal fine il CUEME prende tutte le iniziative necessarie ed opportune, in conformità con gli obiettivi ed i principi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 4, del suddetto regolamento.
53. Prima di proporre nuovi gruppi di prodotti che potrebbero assumere carattere prioritario per l'azione comunitaria, il CUEME stabilisce in via preliminare e a titolo indicativo se i gruppi di prodotti in questione rientrano o meno nel campo di applicazione del sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica come indicato all'articolo 2 del suddetto regolamento e in particolare se soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo. A tale scopo il CUEME tiene conto nella misura opportuna delle diverse considerazioni di cui alla precedente sezione «Lavori preparatori».
54. Il CUEME e i suoi membri ricercano per quanto ragionevolmente possibile di ottenere in tale attività un elevato livello di consenso.

ALTRE ATTIVITÀ DEI MEMBRI DEL CUEME

55. I membri del CUEME agiscono nell'interesse generale del sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica e prendono tutte le iniziative che ritengano pertinenti ed utili a tal fine. Essi agiscono analogamente su richiesta della Commissione. Tali iniziative possono comprendere tra l'altro:
 - attività di promozione, quali quelle previste dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1980/2000 o altre ancora,
 - la formazione di gruppi di lavoro ad hoc,
 - azioni volte a promuovere l'applicazione armonizzata dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e ai connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità, compresi il costante miglioramento e adeguamento dei relativi manuali per l'utilizzatore,
 - la redazione di orientamenti, ad esempio per facilitare l'elaborazione dei criteri ecologici,
 - l'adozione di regolamenti interni, ove necessario.

RIESAME

56. Il CUEME riesamina regolarmente le proprie modalità di funzionamento e, ove necessario, formula raccomandazioni alla Commissione affinché le adegui alle necessità. Il primo riesame viene completato prima della fine del 2002.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 10 novembre 2000****che stabilisce il regolamento interno del Forum consultivo previsto dal sistema comunitario riesaminato di assegnazione di un marchio di qualità ecologica***[notificata con il numero C(2000) 3281]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/731/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000 la Commissione istituisce un Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, di seguito denominato «CUEME», composto dagli organismi competenti di cui all'articolo 14 e del Forum consultivo di cui all'articolo 15.
- (2) Secondo l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1980/2000 la Commissione assicura che, nello svolgimento delle sue attività, il CUEME rispetti per ciascun gruppo di prodotti una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate quali industria, fornitori di servizi, PMI comprese, artigiani e rispettive organizzazioni professionali, sindacati, venditori all'ingrosso o al dettaglio, importatori, associazioni ambientaliste e organizzazioni per la tutela dei consumatori.
- (3) L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che le suddette parti si riuniscano in un forum consultivo.
- (4) L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che la Commissione stabilisca il regolamento interno del Forum secondo la procedura di cui all'articolo 17.
- (5) Il quinto considerando del regolamento (CE) n. 1980/2000 afferma che affinché il pubblico accetti il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, è essenziale che le ONG operanti nel settore ambientale e le organizzazioni di consumatori svolgano un ruolo di rilievo e partecipino attivamente all'elabora-

zione e nella determinazione dei criteri relativi ai marchi comunitari di qualità ecologica.

- (6) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede al punto 1 che all'interno del CUEME sia istituito un gruppo di lavoro specifico che riunisce le parti interessate di cui all'articolo 15 e gli organi competenti di cui all'articolo 14 al fine di stabilire i criteri relativi al marchio di qualità ecologica per ciascun gruppo di prodotti.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del Forum consultivo riportato in allegato.

*Articolo 2*La decisione della Commissione del 18 novembre 1992 ⁽²⁾ che stabilisce il regolamento interno del Forum consultivo del sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica è abrogata.*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2000.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.⁽²⁾ C (92) 2314 def. del 18.11.1992.

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL FORUM CONSULTIVO

1. È stabilito il regolamento interno del Forum consultivo (di seguito denominato il Forum) di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1980/2000. Il Forum agisce in conformità del suddetto regolamento.
 2. Il Forum consultivo e i suoi membri sono membri del Comitato per l'Unione europea per il marchio di qualità ecologica e partecipano a tutte le sue attività, in particolare:
 - richiedono alla Commissione di avviare la procedura per definire i criteri ecologici e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica della conformità per gruppo di prodotti,
 - definiscono e riesaminano i criteri di assegnazione del marchio di qualità ecologica e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica della conformità per gruppo di prodotti,
 - vengono consultati dalla Commissione sul piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica,
 - promuovono l'utilizzazione del marchio comunitario di qualità ecologica.
 3. In rappresentanza delle parti interessate di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento sono membri del Forum e pertanto del CUEME tra le altre, le seguenti organizzazioni
 - COFACE (organizzazione per la tutela dei consumatori, in rappresentanza anche di BEUC, EuroCOOP e AEC),
 - EEB (per le associazioni ambientaliste),
 - ETUC (sindacati),
 - UNICE (industria),
 - UEAPME (PMI, artigiani),
 - EUROCOMMERCE (commercianti).

Al fine di assicurare una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate, il CUEME può, ove necessario, modificare la sua composizione su richiesta della Commissione o su propria iniziativa, previa approvazione della Commissione.
 4. Ogni membro del Forum designa una persona di contatto.
 5. Il Forum si riunisce durante le riunioni del CUEME.
 6. Oltre ai rappresentanti generali che partecipano alle riunioni del CUEME, ogni membro del Forum designa almeno un rappresentante tecnico per gruppo di prodotti al fine di partecipare ai gruppi di lavoro ad hoc istituiti dal CUEME in relazione a gruppi di prodotti specifici e alle riunioni del CUEME dedicate alla discussione approfondita del gruppo di prodotti in questione. I rappresentanti tecnici devono essere per quanto possibile esperti e conoscitori del gruppo dei prodotti in questione.
 7. I membri del Forum e i rispettivi rappresentanti tecnici e generali agiscono in conformità degli obiettivi e dei principi di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento e dei principi procedurali di cui all'allegato IV dello stesso.
-